

Atto pubblico notarile - processo di formazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 756 del 12/01/2025 (Rv. 673652-01)

Accertamenti personali - Atto pubblico - Accertamento dell'identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.

Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l. notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 756 del 12/01/2025 (Rv. 673652-01)